

LA PRIVACY - IL TULPS - IL CODICE CIVILE
PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

SAVERIO PANZICA

saveriopanzica@alice.it



- **PRIVACY**

Codice in materia protezione dei dati personali
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- **COMUNICAZIONE PRESENZE ALLE AUTORITÀ DI P.S**

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS

(art. 109, r.d. n. 773/1931, mod., da art. 40 L. 214/2011).

Ministero dell'Interno - DECRETO 7/1/ 2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.


Accordo di Schengen (art. 45) Italia L 30 settembre 1993, n. 388

- **ATTIVITÀ ABUSIVA DI RICETTIVITÀ TURISTICA E SCHEDE DI NOTIFICA**

artt. 86 e 108 - 109 e 17 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)

- **IL CODICE CIVILE PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE**

Garante Privacy Parere - 01 giugno 2005



Normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare: la **direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995**; la direttiva **2002/58/CE del 12 luglio 2002**, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;


Articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (**d.lg. 30 giugno 2003, n. 196**);

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (**r.d. 18/6/ 1931, n. 773**, e successive modificazioni e integrazioni);

(art. 109, r.d. n. 773/1931, mod., da ultimo, dell'art. 40 L 214/2011).
Accordo di Schengen (art. 45) Italia L 30 settembre 1993, n. 388



- La **Convenzione** di applicazione **dell'Accordo di Schengen (art. 45)** obbliga a rilevare dati relativi alle presenze in albergo solo **nei confronti di stranieri, anche europei, e non anche di cittadini italiani.**
- La Convenzione ritiene poi sufficiente che sia identificato solo un componente di un gruppo soggiornante o del nucleo familiare; infine, le schede su ciascun alloggiato vanno trasmesse alle competenti autorità di polizia, solo se ciò è necessario per determinate finalità di prevenzione o di accertamento di reati. **Ministero dell'Interno - DECRETO 7/1/2013 Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.**



FEDERALBERGHI Roma, Circ. 269/11/06, Prot. n° 45747/It 6/11 2006

Conservare gli originali delle schede di polizia per il periodo di prescrizione delle violazioni **all'articolo 109 TULPS (elevata a 4 anni dalla legge 251/2005, che ha modificato l'articolo 157 del codice penale)**, in mancanza di un'adeguata prova di avere ottemperato agli obblighi ivi previsti (ad esempio una ricevuta timbrata, o la conferma della ricezione per chi effettua la comunicazione telematica).

Per le aziende che memorizzano i dati dei clienti in una apposita banca dati, per fini diversi da quelli amministrativo/contabili e fiscali, è invece necessario acquisire il consenso preventivo, previa adeguata informativa e acquisizione del consenso, adottare idonee misure di sicurezza (conservazione in archivi chiusi o accessibili dal solo titolare o suo rappresentante; nel caso in cui siano archiviati informaticamente, prevedere una protezione attraverso una password conosciuta dal solo titolare o dal suo rappresentante).



FEDERALBERGHI Roma, Circ. 269/11/06, Prot. n° 45747/It 6/11 2006


Nel sostituire nel **2011 il predetto art. 109**, il legislatore non ha infatti previsto l'obbligo di conservare le schede presso la struttura ricettiva anche dopo la consegna delle copie o la comunicazione dei dati alla competente autorità

Prevede però la **consegna giornaliera, entro 24 ore** agli uffici di polizia delle copie delle schede, omettendo di indicare cosa deve fare il gestore d'albergo con gli originali.

Altrettanto frequentemente avviene che ufficiali e agenti della Guardia di Finanza richiedano all'albergo l'esibizione delle schede e delle copie dei tabulati notificati alle autorità di pubblica sicurezza, al fine di effettuare controlli incrociati con i documenti fiscali.


Nella regolamentazione, secondo il Garante della privacy, il Ministero dovrebbe specificare che l'albergo può conservare, solo i dati utili a fini fiscali e contabili, e nella misura strettamente necessaria (ad esempio, le informazioni da inserire nella fattura o nella ricevuta).

ORDINANZA N. 262 ANNO 2005 LA CORTE COSTITUZIONALE
artt. 86 e 108 - 109 e 17 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS)



violazione artt. 86 e 108 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS) “la mera sanzione amministrativa in caso di esercizio dell’attività senza licenza, senza previa dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza o in spregio del divieto del questore”;


violazione artt. 109 e 17 TULPS, omissione di comunicare all’autorità locale di P.S, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo, di persone alloggiate; pena alternativa dell’arresto sino a tre mesi o dell’ammenda sino ad euro 206,00



ORDINANZA N. 262/2005 CORTE COSTITUZIONALE
artt. 86 e 108 regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS)

depenalizzazione ad opera **dell'art. 7 della legge n. 203 del 1995** “Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport” l’interesse tutelato è quello dell’amministrazione locale ad essere informata dell’inizio dell’esercizio dell’attività alberghiera per meglio consentire i vari controlli attribuiti alla polizia locale, senza che, però, detta attività possa essere impedita in un regime di libera iniziativa economica;
art. 86 TULPS, art. 9 della legge n. 135 del 2001, riconfermando il previgente assetto di competenze già delineato dall’art. 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

artt. 109 (modificato art. 40 della legge 22 dicembre 2011, n. 214)



e 17 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS)

art. 109, la cui sanzione, non indicata dal medesimo art. 109, va individuata, “in difetto di altri possibili riferimenti”, nella generale statuizione **dell’art. 17** dello stesso **TULPS**, sicché la condotta contestata andrebbe punita con la pena alternativa dell’arresto sino a tre mesi o dell’ammenda sino ad euro 206,00; tutela della sicurezza pubblica, nel cui interesse deve quindi leggersi l’obbligo di informativa all’autorità di pubblica sicurezza della presenza in strutture ricettive, caratterizzate per la temporaneità del soggiorno, nell’ottica di prevenzione dei reati.


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE
APERTE AL PUBBLICO



Legge 10 giugno 1978, n. 316 - Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

Modifiche apportate al codice civile dall'articolo 1783 al 1786

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO




Art. 1783 C. C. - *Responsabilità per le cose portate in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo. (limite risarcimento 100 volte costo camera al giorno per persona)*

Art. 1784 C.C. *Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.*

La responsabilità dell'albergatore è illimitata: solo in caso di effettiva responsabilità.


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO



Cassazione Sezione III Civile n. 28812/2008 - (434)

- fermo restante la distinzione tra cose “portate” in albergo e cose consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione
- "la determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, con il limite massimo prescritto **dall'art. 1783, ultimo comma, codice civile.**“


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO



Art. 1785 C.C. - Limiti di responsabilità.

L'albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano a colpa del cliente stesso o di persone a lui collegate e per l'operato delle quali risponde, egli non potrà pretendere alcun risarcimento


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO



Art. 1785-bis C.C. - Responsabilità per colpa dell'albergatore. L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma **dell'art. 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.**

Trova quindi conferma il principio secondo il quale la colpa dell'albergatore può derivare dalla stessa organizzazione dell'impresa, per imprudente omissione degli accorgimenti idonei a salvaguardare i beni recati dal cliente.


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO



Art. 1785 - ter C.C. - Obbligo di denuncia del danno. *Fuori del caso previsto dall'art. 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all'albergatore con ritardo ingiustificato.*

Il dovere primario che incombe sul cliente vittima del furto di un bene di sua proprietà è quello dell'immediata denuncia all'albergatore.


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO



Art. 1785 - quater C.C. - Nullità. Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore

Risulta quindi inutile prevedere avvisi nelle camere d'albergo del tipo "La Direzione declina ogni responsabilità per il furto o lo smarrimento di beni consegnati o non consegnati in custodia." E' bene ribadire che questi avvisi non hanno nessuna validità dal punto giuridico.

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO




Art. 1785 - quinquies C.C. - Limiti di applicazione.

Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi.

Contratto atipico di posteggio (riconducibile alla figura del contratto, accessorio a quello di albergo), con l'obbligo per il depositario di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato. Se il cliente ha affidato in custodia il veicolo (Tribunale Nola, Sez. II, 30.10.07)


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE
AL PUBBLICO



Art. 1786 - Stabilimenti e locali assimilati
agli alberghi

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.


STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO



Art. 2760 C.C. Crediti dell'albergatore

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi (1783 e seguenti). Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE APERTE AL PUBBLICO



Art. 2760 C.C. *E' importante evidenziare che costituiscono oggetto del privilegio oltre che il bagaglio in senso stretto anche tutti gli altri beni introdotti nell'albergo dal cliente compresi i mezzi di trasporto collocati nelle autorimesse dell'albergo.*

Il privilegio dell'albergatore si estingue in sei mesi ai sensi dell'art. 2954 C.C.